



CNA
CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO
E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI PISA

STATUTO

1.1.1

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Costituzione

1. È costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Territoriale di Pisa, di seguito denominata CNA Territoriale di Pisa, con sede in Loc. La Fontina, Ghezzano, Comune di San Giuliano Terme, provincia di Pisa. Essa si obbliga all'uso della denominazione Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei relativi logotipo (CNA, seguito dalla specificazione Associazione Territoriale di Pisa) e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, prendendo atto che la titolarità esclusiva di tale denominazione, logotipo e simbolo appartiene alla CNA Nazionale.
2. La CNA Territoriale di Pisa si configura quale Associazione di categoria ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo del 4.12.1997, n. 460.

Art. 2

Scopi, compiti e attività della CNA Territoriale di Pisa

1. La CNA Territoriale di Pisa concorre a costituire il Sistema CNA ed è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa nel territorio di Pisa. Essa comprende tutte le strutture organizzative territoriali in cui si articola e quelle delle unioni e gruppi di interesse di cui si dota in accordo con le unioni nazionali e regionali.
2. La CNA Territoriale di Pisa favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa ed agisce coerentemente con gli artt. 2 e 5, comma 2, lett. A), dello Statuto Nazionale della CNA.
3. Gli scopi della CNA Territoriale di Pisa sono:
 - a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. La rappresentanza di tali categorie economiche si esercita nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la pubblica amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali operanti a livello territoriale;
 - b) la stipula di accordi e contratti sindacali a livello territoriale o altra articolazione territoriale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale o regionale.
4. In diretta attuazione di tali scopi istituzionali, la CNA Territoriale di Pisa svolge le seguenti attività:
 - a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, promuove iniziative tese ad affermare politiche in favore delle imprese nonché processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita ed alla competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative for-

me associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo locale; promuove l'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

- b)** promuove ed organizza i servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese ed alle imprenditrici ed imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c)** promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale in favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo Ente di Patronato e di Assistenza Sociale (EPASA-ITACO), la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del d.lg.c.p.s. 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152
- d)** assume iniziative dirette alla qualificazione ed all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del Sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali della Fondazione Ecipa Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese (ECIPA);
- e)** rappresenta e tutela le pensionate ed i pensionati, anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati a livello territoriale, garantendole ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltretutto i necessari supporti organizzativi;
- f)** assume iniziative atte alla modernizzazione e allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
- g)** assume partecipazioni e provvede a costituire strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assunto la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a proprie risorse finanziarie e patrimoniali;
- h)** costituisce agenzie di stampa e propri organi di informazione;
- i)** individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale l'impresa è inserita, ai fini della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, dello svolgimento di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- j)** definisce ed attua sul territorio politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- k)** definisce, in rapporto con la CNA Toscana o direttamente, lo stato giuridico ed economico del proprio personale dipendente, concordando con le Unioni Regionali, o con le loro articolazioni territoriali ove costituite, la scelta del personale da impegnare nelle analoghe strutture provinciali e le eventuali modifiche di organico;
- l)** assicura, in accordo con le Unioni Regionali, il funzionamento delle Unioni nell'ambito territoriale, coerentemente con le politiche delle analoghe Unioni Nazionali, garantendo il doppio inquadramento degli associati;

- m)** esercita ogni altra funzione e mandato che siano conferiti da norme di legge, da disposizioni regolamentari interne ovvero da deliberazioni dei propri organi dirigenti.
- n)** Tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale
- o)** Conformemente agli scopi del sistema CNA e alle attività svolte in diretta attuazione dei medesimi, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che ricevono assistenza ovvero usufruiscono dei servizi, compresi quelli relativi a categorie particolari

TITOLO II

RAPPORTI CON IL SISTEMA CNA

Art. 3

CNA

- 1.** La CNA Territoriale di Pisa si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori ed è parte costituente del Sistema CNA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.
- 2.** Ogni associato della CNA Territoriale di Pisa è titolare del rapporto associativo con l'intero Sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del Sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
- 3.** L'adesione al Sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriale di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.
- 4.** I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento a livello Territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.
- 5.** La Direzione Territoriale può deliberare, previa comunicazione alla Direzione Nazionale, in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:
 - a)** il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine di svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
 - b)** l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente.

Art. 4

Obiettivi del Sistema CNA

1. Il Sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e delle imprenditrici e imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono il lavoro, l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.
2. Il Sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.
3. Il Sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
4. Il Sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
5. Il Sistema CNA si impegna a promuovere, nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella propria vita associativa, la pari opportunità tra uomo e donna; sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di una adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza e Direzione Territoriale si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.
6. Il Sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
7. Il Sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
 - a) la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprenditrici e degli imprenditori;
 - b) la promozione economica delle imprese;
 - c) la predisposizione e l'erogazione di servizi all'impresa.
8. Il Sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto di avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del Sistema stesso.
9. Il Sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica gestite direttamente dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.
10. Il Sistema CNA concorre a promuovere con istituzioni, enti ed organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea forme di collaborazione finalizzate al perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art 4 bis
Area Vasta

1. La CNA Territoriale di Pisa ritiene l'integrazione uno dei valori fondanti del proprio sistema. Essa intende operare di concerto con le altre CNA Territoriali interessate e con CNA Toscana per l'individuazione, promozione e sviluppo di assetti relazionali e anche organizzativi di livelli sovra territoriali.
2. La CNA Territoriale di Pisa, pertanto, interviene ed opera anche in forza delle previsioni di cui all'art. 3 (Funzioni) e di quella di cui all'art. 7, lettera g) (La Presidenza) dello Statuto di CNA Toscana, dove si individuano le Aree Vaste, oltre che in forza delle previsioni del Patto Costitutivo tra le CNA Territoriali e la CNA Toscana.

Art. 5
Il sistema CNA

1. La CNA, intesa come confederazione, ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale, esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema.
2. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:
 - a) I Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, sono organizzati a livello territoriale e/o regionale ed a livello nazionale;
 - b) CNA Professioni
 - c) la CNA Pensionati;
 - d) i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

A) CNA Territoriali (unità di primo livello)

1. Le CNA Territoriali, così come individuate nel Regolamento attuativo dello Statuto CNA Nazionale sono il livello confederale di base del sistema CNA, unità di primo livello, e sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA che hanno sede nel rispettivo territorio. Esse comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, i mestieri, aggregati da un punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le CNA Territoriali, unità di primo livello, si articolano.
2. Nella CNA Territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione.
3. La CNA Territoriale opera per l'organizzazione di mestieri, di CNA Professioni, CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo le risorse da impegnare per ciascuna componente del sistema, e in particolare, per quanto attiene il funzionamento dei Mestieri, mettendo a disposizione personale qualificato.
4. La CNA Territoriale garantisce, tramite il proprio statuto, la partecipazione elettiva dei mestieri che lo compongono, di CNA Professioni, della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea Territoriale e, in conseguenza, ai successivi livelli del sistema CNA.

I mestieri che compongono le Unioni Territoriali, concorrono alla composizione dell'Assemblea Territoriale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.

5. I mestieri che compongono le unioni territoriali, o le unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell'assemblea territoriale della CNA in base alle regole del presente statuto art. 11.5
6. La CNA Territoriale o altra unità di primo livello:
 - a) rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell'ambito del territorio di competenza;
 - b) rappresenta la CNA nel medesimo ambito Territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
 - c) garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai mestieri Territoriali, negli organi dell'associazione;
 - d) stipula, con il concorso dei mestieri presenti sul territorio, gli accordi sindacali sulle materie ad esse demandate dai livelli nazionale e/o regionale;
 - e) individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
 - f) attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
 - g) definisce le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
 - h) stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'associazione;
 - i) detiene il potere esclusivo al livello territoriale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
 - j) rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali. Anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA Territoriali
 - k) Le CNA Territoriali interessate costituiscono un comitato di rappresentanza unitaria presso tale ente, individuando un portavoce comune, con il supporto e coordinamento di CNA Regionale
7. Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, le CNA Territoriali possono proporre, e richiedere alla Direzione Nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche se queste non coincidano con la Provincia istituzionale di riferimento.
8. La CNA Territoriale individua ed organizza nell'ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione dell'impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA.

9. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.
10. La Direzione della CNA Nazionale, che valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Territoriali con i principi generali dello Statuto della CNA e con i requisiti di cui al successivo art. 8 e ne delibera l'accettazione.
11. La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA e usa la seguente denominazione: "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" della quale è titolare esclusiva, al pari del logotipo e del simbolo. Essa è soggetta alla disciplina contenuta nello Statuto nazionale ed in particolare a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. C di detto Statuto.

Art. 6

Le articolazioni del sistema CNA

a) I Mestieri

1. Sono individuati dalla Direzione Nazionale CNA. Essi svolgono una funzione di coordinamento e rappresentanza, all'interno del sistema CNA.
2. I livelli territoriali possono costituire macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle unioni riconosciute
3. I Mestieri sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.
4. Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri che configurino unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA. Il Regolamento attuativo dello statuto, può prevedere l'attivazione di altri mestieri previa autorizzazione di CNA Nazionale.
5. I mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.
6. Sono organi dei Mestieri:
 - a livello Territoriale: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente.
7. I Presidenti di mestiere ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
8. Il Presidente di mestiere è membro di diritto dell'Assemblea del corrispondente livello confederale.
9. Il Presidente Territoriale della CNA delega, di norma, al Presidente di mestiere di:
 - a. rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito del Mestiere, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;
 - b. rappresentare istituzionalmente le relative articolazioni dei mestieri;
 - c. elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;
 - d. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi organi territoriali;
 - e. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi territoriali.

10. Nel caso, il Presidente Territoriale non riconosca in tutto o in parte le deleghe ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione Territoriale.
11. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di mestiere al corrispondente livello.
12. In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce un Mestiere che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate ed ha un proprio statuto.
13. I Mestieri non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente Territoriale il quale opera su mandato dei relativi organi territoriali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
14. I Mestieri concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico Provinciale.
15. Il regolamento attuativo dello statuto disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento dei Mestieri.

b) I Raggruppamenti di interesse

1. La CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono su conforme delibera della corrispondente Direzione CNA, a partire dal livello Territoriale, se opportuno anche nel livello Regionale, tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea Territoriale.
4. La Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione.

c) CNA Professioni

5. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.
6. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
7. Su proposta di una Unione CNA, la Presidenza Nazionale può deliberare di costituire tra gli associati CNA aderenti ad un mestiere costituente un Unione, di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art.26D. Lgs. 206/2007. La delibera della Presidenza, contestualmente all'autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme del presente statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA.....Professionisti". Integrata dalla indicazione della professione esercitata.
1. Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 d.Lgs. 206/2007 aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui

- delibera la Presidenza Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Presidenza Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.
2. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: “aderente a CNA Professioni”.
 3. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.
 4. Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.
 5. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni “CNA Professionisti....” e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti organi Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.
 6. Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:
 - a. il Consiglio,
 - b. la Presidenza
 - c. il Presidente.
 - d. Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.
 7. Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza
 8. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.
 9. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
 10. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.
 11. il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:
 - a. rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
 - b. rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
 - c. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - d. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.
 12. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.
 13. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.
 14. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema confederale, secondo la previsione del presente statuto.

15. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.

d) CNA Pensionati

1. La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.
2. CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e può dotarsi di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.
3. Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea Territoriale della CNA.

TITOLO III

IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

Art. 7

Adesione al Sistema CNA

1. Per aderire alla CNA Territoriale, e quindi al Sistema CNA, le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti ed i pensionati iscritti a CNA Pensionati, devono:
 - a) accettare lo Statuto della CNA Territoriale di riferimento;
 - b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico;
 - c) ottemperare alla contribuzione al Sistema CNA con il versamento delle quote associative;
 - d) garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione e del Sistema CNA.
2. Relativamente a quanto previsto al precedente comma 1, lett. c), CNA Pensionati partecipa con le quote previste dal proprio statuto nazionale. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali.
3. I diritti degli associati CNA:
 - a) Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma 1 e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, esercita il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
 - b) Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.

- c) Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
 - d) Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
 - e) Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza Territoriale, regionale o di Mestiere, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.
 - f) Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.
4. L'adesione impegna l'associato a fornire al Sistema CNA ed agli enti di emanazione FONDAZIONE ECIPA ed EPASA-ITACO le informazioni, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi.
5. CNA Cittadini:
Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le direzioni territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 8

Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

1. Per fare parte del Sistema CNA, la CNA Territoriale di Pisa assume tutti gli obblighi di cui agli artt. 2,3,4,5,7 e 9 dello Statuto Nazionale della CNA, ed in particolare garantisce:
 - a) che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
 - b) modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;

- c) il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dalla direzione territoriale CNA;
- d) organi di controllo, garanzia ed arbitrari coerenti con il presente Statuto;
- e) ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- f) adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- g) la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi, provvedere alla costruzione ed aggiornamento del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale nelle modalità esplicitate nel regolamento attuativo dello statuto e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica, come previsto nel regolamento attività di CNA Audit;
- h) che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- i) che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano ricoperto tali cariche per due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- j) il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- k) il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
- l) la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- m) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- n) il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettare le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
- o) obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
- p) obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

TITOLO IV

GLI ORGANI DELLA CNA TERRITORIALE DI PISA

Art. 9

Gli organi

1. Gli organi della CNA Territoriale di Pisa sono l'Assemblea, la Direzione, la Presidenza, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti.
2. Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme degli statuti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a) non è ammesso il principio di cooptazione;
- b) nel caso in cui, a seguito di dimissioni o decadenza di alcuni membri, l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d) in caso di dimissioni anche del presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il vice presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi siano dimissionari o decaduti, provvede il Presidente del livello confederale superiore. Per il livello nazionale alla convocazione provvede il membro in carica più anziano per età dell'Assemblea Nazionale;
- e) nelle assemblee territoriali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero il Mestiere da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

Art. 10

Composizione degli organi

1. Gli organi della CNA Territoriale di Pisa sono composti esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, professionisti iscritti alla CNA, da pensionate e pensionati iscritti a CNA, nonché dai legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate alla CNA
2. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.
3. E' fatto salvo quanto stabilito dai successivi artt. 17 e 18 per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Garanti, dei quali fanno parte anche professionisti non associati.
4. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.
5. E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 11

L'Assemblea Territoriale: poteri, compiti, durata e composizione

1. L'Assemblea Provinciale è il massimo organo deliberativo della CNA Territoriale.
2. L'Assemblea è composta da membri di diritto e da membri eletti.
3. I membri di diritto sono:
 - a) i Presidenti in carica delle istanze Zonali della CNA;
 - b) i Presidenti dei Mestieri di CNA;
 - c) I Presidenti in carica di CNA Pensionati e dei raggruppamenti di interesse, qualora in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.
4. Il numero dei membri eletti è pari al doppio di quelli indicati al comma precedente.

5. I membri eletti sono imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA Territoriale di riferimento, professionisti iscritti alla CNA, da pensionate e pensionati iscritti a CNA, nonché dai legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate alla CNA di Pisa, eletti ogni quattro anni delle Assemblee delle istanze territoriali sulla base delle rispettive consistenze associative. La metà di tali membri è indicata dai Mestieri Territoriali CNA Pisa ed i rimanenti eletti dalle Assemblee delle sedi Zonali. Si assume convenzionalmente che la CNA Pensionati Provinciale ha diritto al 10% dei componenti fra quelli di espressione dei Mestieri Territoriali CNA
6. I membri di diritto sono automaticamente sostituiti nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione o nomina di questi ultimi.
7. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti.
8. L'Assemblea ha il compito di:
 - a) stabilire le linee di strategia politiche, di programma e di indirizzo della CNA Territoriale di Pisa, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa, conformemente al Piano Strategico Poliennale ed alle successive modifiche;
 - b) esaminare l'andamento della CNA Territoriale di Pisa e delle strutture collegate;
 - c) approvare il bilancio consuntivo della CNA Territoriale di Pisa proposto dalla Direzione;
 - d) indicare, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale;
 - e) approvare e modificare lo Statuto.
9. L'Assemblea rimane in carica per la durata di quattro anni e si svolge almeno una volta l'anno.
10. L'Assemblea viene altresì convocata in sede elettiva ogni quattro anni per:
 - a) deliberare i criteri relativi alla composizione ed al numero dei componenti la Direzione Territoriale ed eleggerli;
 - b) eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti, determinando il numero di questi ultimi;
 - c) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.
11. In caso di necessità, la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria, anche prima della normale scadenza dei quattro anni, per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti eventualmente decaduti, dimissionari o venuti a mancare per qualsiasi motivo.
12. Le delibere dell'Assemblea aventi ad oggetto l'approvazione e/o le modifiche dello Statuto, nonché le delibere dell'Assemblea aventi ad oggetto l'elezione degli organi, sono validamente assunte soltanto se l'Assemblea è costituita alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti effettivi e se le delibere medesime sono approvate con una maggioranza di almeno $\frac{2}{3} + 1$ dei componenti presenti ed aventi diritto al voto. Nel caso in cui, per tre volte, non sia stato possibile raggiungere il *quorum* costitutivo o deliberativo sopra indicato, l'elezione degli organi potrà essere deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti ed aventi diritto di voto.

13. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono in ogni caso sottoposti alla Direzione Nazionale della CNA perché ne valuti la coerenza con lo Statuto Nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel Sistema CNA.
14. L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto alla prima.
15. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei componenti presenti. Fatta eccezione per le maggioranze qualificate previste dal precedente comma 12, sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti ed aventi diritto al voto.

Art. 12

La Direzione Territoriale: durata, composizione, poteri e compiti

1. La Direzione Provinciale rimane in carica per la durata di quattro anni ed è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA Territoriale di Pisa, i professionisti iscritti alla CNA, da pensionate e pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché dai legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate alla CNA di Pisa
2. La Direzione ha il compito di:
 - a) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CNA stabilite dall'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla utilizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
 - c) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e dei Mestieri;
 - d) deliberare il Piano Strategico della CNA Territoriale proposto dalla Presidenza, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
 - e) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo;
 - f) deliberare, su proposta della Presidenza Territoriale, le quote associative annuali ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione delle tariffe per servizi e prestazioni;
 - g) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
 - h) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organismi in genere nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA Territoriale di Pisa;
 - i) esercitare il controllo sulle attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati direttamente o indirettamente dalla CNA Territoriale di Pisa;
 - j) deliberare sulle domande di partenariato, aggregazione, di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari. Decidere sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti il sistema CNA a norma del presente statuto e del regolamento;

- k) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine all'osservanza delle norme del presente Statuto o del Codice Etico;
 - l) dare attuazione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - m) deliberare in merito all'acquisto, vendita e/o permuta di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'assemblea;
 - n) stabilire, su proposta del Direttore e sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Strategico annuale e pluriennale, i limiti di *budget*, i criteri e gli indirizzi relativi alla dotazione organica del personale;
 - o) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
 - p) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
 - q) approvare il regolamento Attuativo dello Statuto Territoriale e del codice etico
 - r) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, conformemente al piano Strategico Annuale, che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
 - s) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della CNA Territoriale di Pisa, fatta eccezione per le decisioni eventualmente delegate alla Presidenza e per quelle attribuite alla competenza del Direttore Generale, nominato ai sensi della successiva lett. t).
 - t) nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore Generale della CNA di Pisa;
 - u) stabilire le cariche associative per le quali viene riconosciuto un compenso e determinarne l'ammontare.
3. Relativamente alle società controllate dalla CNA e svolgenti servizi e attività strumentali in favore dell'associazione o rivolti alla generalità degli associati, spetta alla Direzione il compito di stabilire i criteri cui gli organi di tali società dovranno attenersi nella remunerazione delle cariche e, in caso di approvazione di bilanci consolidati, le indicazioni di *budget*. I criteri così formulati saranno tradotti dalla Presidenza in specifici atti di indirizzo rivolti agli organi delle società controllate i quali sono tenuti ad adeguarvisi, nei limiti e nel rispetto della loro autonomia organizzativa e decisionale e delle previsioni inderogabili di legge al riguardo.
 4. La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze, ad esclusione di quelle previste ai punti d), e), q), t) e u) del precedente comma 2 e di quelle di cui al comma 3.
 5. La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'ordine del giorno. Può tuttavia essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
 6. La Direzione può invitare alle proprie riunioni anche soggetti non imprenditori.
 7. Il Presidente Onorario partecipa di diritto ai lavori della Direzione.

Art. 13

La Presidenza Territoriale: durata, composizione e compiti

1. La Presidenza Territoriale rimane in carica per la durata di quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, tra i quali il Presidente può indicare un Vice presidente con funzioni vicarie. Alla riunione della Presidenza partecipa, con parere consultivo, il Direttore Generale.

2. La Presidenza ha il compito di:
- a) promuovere l'attività politica della CNA Territoriale di Pisa;
 - b) mantiene i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli enti e le amministrazioni pubbliche locali e con tutte le altre istituzioni politiche, economiche e sociali, anche a supporto delle proprie sedi territoriali;
 - c) proporre la nomina del Direttore Generale della CNA di Pisa alla Direzione Territoriale;
 - d) formula e propone alla Direzione Territoriale, per il tramite del Direttore Generale, il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale;
 - e) predisporre, su proposta del Direttore Generale, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
 - f) costituire e risolvere, su proposta del Direttore Generale e nell'ambito delle indicazioni generali della Direzione di cui al precedente art. 12, comma 2, lett. n), il rapporto di lavoro con i dirigenti e con quadri, ivi compresi quelli assegnati alle Unioni/articolazioni di Mestiere.
 - g) adottare specifici atti di indirizzo, sulla base dei criteri generali fissati dalla Direzione a norma del precedente art. 12, comma 3, da trasmettere agli organi delle società controllate dalla CNA in ordine alla retribuzione delle cariche.
 - h) verificare l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
 - i) convocare la Direzione e l'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno;
 - j) assumere le delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.
 - k) Tutte le altre attività non espressamente disciplinate e riservate alla Direzione ed Assemblea Territoriale.

Art. 14

Il Presidente Territoriale

1. Il Presidente Territoriale è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA di Pisa.
2. Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per la durata di quattro anni e per non più di due mandati pieni consecutivi.
3. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza politica della CNA Territoriale di Pisa;
 - b) rappresenta la sintesi del Sistema CNA di Pisa, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
 - c) ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA Territoriale di Pisa;
 - d) presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
 - e) può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti dei mestiere e di CNA Professioni;

- f) ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano di mandato. Ogni qual volta, nello Statuto o nel Regolamento attuativo, si fa riferimento al Vice Presidente Vicario, ove questo non sia stato nominato, il riferimento si intende effettuato al Vice Presidente più anziano di mandato.
 5. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Presidente, deve essere convocata entro tre mesi l'Assemblea per la nuova elezione.

Art. 15

Presidenza Onoraria

1. L'Assemblea Elettiva, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza Onoraria ad imprenditrici e imprenditori, anche pensionati, che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali, etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.
2. Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.
3. Il regolamento disciplinerà la durata della carica.

Art. 16

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale Provinciale è nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.
2. Il Direttore Generale:
 - a) è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Territoriale di Pisa e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
 - b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi provinciali;
 - c) concorre alla elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche;
 - d) propone alla Presidenza l'articolazione della struttura organizzativa della CNA Territoriale di Pisa e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai quadri/funzionari e dirigenti;
 - e) partecipa, con parere consultivo, alle riunioni di tutti gli organi del Sistema CNA di Pisa;
 - f) stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, ivi compreso quello assegnato alle articolazioni di mestiere. e fatte salve le competenze della Presidenza e della Direzione ai sensi degli artt. 12, comma 2, lett. n) e 13, comma 2, lett. f). Propone alla Presidenza l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro di dirigenti e funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non derogabile e delegabile.

3. Il Direttore Generale può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui delegare funzioni proprie. In tal caso è tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate.
4. Il regolamento attuativo dello statuto, può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di direttore generale.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene eletto dall'Assemblea in sede elettiva, che ne stabilisce il compenso. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al Sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Territoriale di Pisa. La previsione del Collegio è obbligatoria in tutti i livelli ed articolazioni del sistema. Il collegio dei revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.
3. Qualora la situazione economica e finanziaria dei livelli confederali, sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da essi, i relativi statuti possono prevedere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni responsabilità di cui ai precedenti capoversi.
4. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di decadenza o dimissioni di questi ultimi.

Art. 18

Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche esterni al sistema CNA ed è presieduto da un giurista.
2. Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea, che ne stabilisce il compenso, e rimane in carica per la durata di quattro anni.
3. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di decadenza o dimissioni di questi ultimi.
4. Non possono essere eletti nel Collegio dei Garanti persone che rivestono cariche nell'ambito del sistema CNA, negli enti collegati e/o di emanazione del sistema, anche di altri Territori, né possono essere eletti quanti abbiano un rapporto di lavoro dipendente con CNA e/o con gli enti suddetti.
5. Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia, autonomo e indipendente, che giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, con funzioni di collegio arbitrale rituale e con esclusione di ogni altra giurisdizione, su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA Territoriale di Pisa in ordine alla corretta interpretazione

ed applicazione delle norme del presente Statuto, del relativo Regolamento Attuativo, del Codice Etico e delle deliberazioni degli organi. Esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA Territoriale.

6. Il Collegio può essere adito dagli organi e da ogni singolo associato.
7. Il Collegio decide dopo aver sentito le parti, attenendosi al principio del contraddittorio ed esperita l'istruttoria entro il termine di 90 giorni decorrente dalla convocazione del Collegio, salva possibilità di proroga non superiore comunque a 180 giorni.
8. Le decisioni del Collegio dei Garanti possono essere appellate avanti il Collegio dei Garanti della CNA Nazionale.
9. La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal Collegio dei Garanti Territoriali di appartenenza, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.
10. Il Collegio dei Garanti si dota di un proprio Regolamento interno conforme all'omologo Regolamento adottato dal Collegio dei Garanti della CNA Nazionale.

Art. 19

Cumulo delle cariche

È demandata al Regolamento Attuativo del presente Statuto l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno dell'Associazione e del Sistema CNA, che nella rappresentanza della CNA in enti, istituzioni ed organismi.

Art. 20

Incompatibilità

1. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di presidente di articolazione di mestiere, di raggruppamento di interesse e di CNA Professioni è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.
2. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.
3. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.
4. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore Generale.
5. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.
6. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.
7. Gli statuti dei livelli confederali del sistema CNA, di CNA Pensionati Nazionale e di CNA FITA Nazionale, nonché quelli di "CNA ...professionisti", debbono recepire questo articolo ed estenderne il rispetto a tutte le articolazioni del sistema confederale.

TITOLO V
ARTICOLAZIONI ZONALI

Art. 21

Sedi Zonali

1. L'articolazione territoriale della CNA di Pisa è costituita dalle sedi zonali.
2. Sono sedi zonali quelle deliberate dalla Direzione Territoriale. La sede Territoriale è composta da uno o più uffici Zonali che assumono il ruolo di Assemblee elettive.
3. Nella sede Zonale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi ed i fini della Associazione.
4. La sede zonale ha il compito di:
 - a) promuovere l'aggregazione associativa della zona;
 - b) operare per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione agli associati sulle azioni e sulle opportunità offerte dal Sistema CNA;
 - c) sviluppare attività di rappresentanza in sede locale;
 - d) svolgere a livello zonale i compiti indicati alle lett. a) del terzo e quarto comma dell'art. 2 del presente Statuto;
 - e) promuovere attività culturali, ricreative e del tempo libero.

Art. 22

Organi della sede zonale

Gli organi della sede zonale sono l'Assemblea, la Presidenza ed il Presidente.

1. L'Assemblea
 - a) l'Assemblea è composta da tutti gli associati alla CNA Territoriale di Pisa che hanno la sede dell'impresa nella zona di competenza della sede zonale; ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri associati.
 - b) l'Assemblea esamina lo stato della Associazione a livello zonale e propone orientamenti all'Associazione Territoriale .
 - c) All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della sede zonale.
 - d) In Assemblea godono del diritto di voto esclusivamente le imprenditrici e gli imprenditori, anche pensionati, e professionisti regolarmente iscritti alla CNA Territoriale di Pisa al momento dello svolgimento dell'Assemblea medesima.
 - e) L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta elettiva. Sia nella forma annuale ordinaria che in quella elettiva, viene convocata dalla Presidenza della medesima sede zonale. L'Assemblea può essere occasionalmente convocata dalla Presidenza Territoriale previa comunicazione alla Presidenza zonale.
 - f) Le decisioni dell'Assemblea sono sempre valide qualunque sia il numero dei presenti, tranne quando è riunita in sede elettiva.
 - g) L'Assemblea in sede elettiva può procedere alla elezione della Presidenza in un numero di componenti non superiore ad un quarto dei presenti aventi diritto al voto.

- h) L'Assemblea in sede elettiva elegge la Presidenza composta dal Presidente e dal Vice Presidente della sede zonale e da altri soggetti, ed elegge la quota di componenti l'Assemblea Territoriale di propria competenza in base alle norme previste dal presente Statuto.
- 2. La Presidenza**
- a) La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario e da altre imprenditrici e imprenditori e professionisti associati e viene eletta dall'Assemblea della sede zonale medesima riunita in sede elettiva.
 - b) La Presidenza rimane in carica per la durata di quattro anni.
 - c) I componenti la Presidenza restano in carica per la durata di quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
 - d) La Presidenza è convocata dal Presidente o, in caso di assenza di questi, dal Vice Presidente.
 - e) La Presidenza deve essere altresì convocata entro il termine di dieci giorni dalla richiesta in tal senso avanzata da almeno un terzo dei suoi componenti.
 - f) La Presidenza convoca l'Assemblea nella forma annuale e in quella elettiva, fissandone l'ordine del giorno.
 - g) La Presidenza è coadiuvata, nell'espletamento delle proprie funzioni, dal Coordinatore della sede zonale nominato dalla Presidenza Territoriale su proposta del Direttore Generale.
 - h) La sintesi dei lavori della Presidenza della sede zonale viene inviata alla Presidenza Territoriale.
- 3. Il Presidente**
- a) Il Presidente è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA a livello zonale.
 - b) Il Presidente presiede le riunioni della Presidenza e dell'Assemblea.
 - c) Il Presidente ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali e di verifica dell'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi territoriali.
 - d) La funzione di Presidente è assunta dal Vice Presidente Vicario tutte le volte che si verificano l'assenza o l'impedimento del Presidente.

TITOLO VI

AUTONOMIA FINANZIARIA E BILANCIO

Art. 23

Autonomia e Fondo Comune

- 1.** La CNA di Pisa ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
- 2.** La CNA di Pisa è dotata di un proprio Fondo Comune costituito dalle quote e/o dai contributi associativi annuali ordinari, integrativi e/o straordinari versati dagli associati, detratte le spese di gestione, nonché dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo Comune.
- 3.** Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili, se non a causa di morte, e non rivalutabili.

4. I creditori della CNA di Pisa possono far valere i propri diritti solo sul Fondo Comune costituito ai sensi del presente articolo.

Art. 24

Bilancio e Piano Strategico annuale

1. Il bilancio consuntivo e preventivo è redatto osservando il principio della competenza e sulla base dello schema unico di bilancio predisposto dalla CNA Nazionale.
2. Il bilancio preventivo e la relazione di accompagnamento, che costituiscono il Piano Strategico annuale, devono essere approvati entro il mese di Febbraio di ciascun anno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il monitoraggio, la verifica ed il controllo dei bilanci nelle CNA Territoriali e Regionali sono disciplinati da apposito capitolo del regolamento attuativo dello statuto, lo stesso deve essere recepito nei singoli statuti e regolamenti attuativi dei soggetti costituenti il sistema.
4. Le articolazioni del sistema confederale CNA perseguono l'obiettivo del pareggio di bilancio.
5. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per le attività istituzionali; è conseguentemente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
6. Nell'ambito di ciascun bilancio, quando richiesto, l'articolazione Territoriale deve produrre un bilancio consolidato, debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

Art. 25

Piano Strategico

1. Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.
2. Il Piano Strategico Territoriale è lo strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e sue articolazioni di mestiere e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. Le Unioni e sue articolazioni di mestiere, i raggruppamenti di interesse, CNA Professioni e CNA Pensionati partecipano alla definizione del Piano Strategico.

TITOLO VII

ENTI CONFEDERALI

Art. 26

EPASA-ITACO

1. La CNA Territoriale di Pisa si avvale dell'Ente Confederale EPASA-ITACO, conformemente alle previsioni di cui alla Legge 152/2001, stipula convenzioni con enti pubblici e privati, per attività di carattere assistenziale e di promozione sociale degli artigiani e dei lavoratori in generale di cui all'art. 27 dello Statuto della CNA Nazionale, per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, an-

che non iscritti alla CNA, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari, nelle materie previdenziali, sanitarie e di tutela ed assistenza sociale, nonché di sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, sul territorio provinciale, promuovendo anche studi e ricerche.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27

Rapporto associativo e revoca dell'adesione al Sistema CNA

1. Tutte le articolazioni componenti il Sistema CNA si uniformano al logotipo CNA, come previsto, seguito dalla relativa denominazione (CNA Pisa, CNA Toscana, CNA Costruzioni).
2. Tutti i soggetti che costituiscono il Sistema CNA aderiscono ad esso a tempo illimitato, salvo l'esercizio del diritto di revoca dall'adesione da esercitare nei modi e nei termini previsti, e salva l'ipotesi di scioglimento secondo quanto stabilito dallo Statuto Nazionale.
3. La revoca dell'adesione della CNA Territoriale di Pisa al Sistema CNA deve essere deliberata da almeno due terzi degli associati alla Associazione medesima, con un preavviso di almeno un anno rispetto all'efficacia formale della revoca.
4. Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.
5. Il commissariamento non fa venire meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.
6. Il Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni e/o federazioni componenti il sistema CNA e deontologico per dirigenti e collaboratori, deve essere recepito negli statuti di tutte le associazioni e federazioni.

Art. 28

Scioglimento

1. Lo scioglimento della CNA Territoriale di Pisa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con una maggioranza non inferiore al 75% (settantacinque per cento) dei componenti, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti favorevoli non inferiori ai quattro quinti dei presenti.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa della CNA Territoriale di Pisa, l'intero suo patrimonio verrà devoluto ad altri enti o istituti senza scopo di lucro e con finalità analoghe a quelle della CNA Territoriale di Pisa, ovvero avente fini di pubblica utilità.

Art. 29

Entrata in vigore dello Statuto della CNA Territoriale di Pisa

1. Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.
2. Entro novanta giorni dall'approvazione del presente statuto la Direzione Territoriale dovrà approvare il Regolamento.
3. Il presente Statuto abroga e sostituisce ogni precedente similare normativa.

Art. 30

Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del relativo Regolamento Attuativo, del Codice Civile e delle altre leggi applicabili in materia.

Art. 31

Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti.

L'Assemblea della CNA Territoriale di Pisa attribuisce ed affida al Presidente dell'Assemblea, [...], con i più ampi poteri, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, per gli adempimenti previsti dal comma 13 del precedente art. 11 nonché per quelli che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

Art. 32

Norma Transitoria

Gli organi attualmente in carica in ogni ambito e livello del Sistema CNA resteranno in carica fino alla loro scadenza.